



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell'ordine di stipula n. **5095386** per l'affidamento di servizi tipografici, non a corpo, con incarichi ripetuti da svolgere con immediatezza, ossia con ditte limitrofe a questo Ente.— E.F. 2025.

Aggiudicatario **NADIR CANCELLERIA Sas.**

PREMESSO CHE:

- che, con Atto Autorizzativo nr. 88 del 13/02/2025 questa Direzione del Genio Militare per la Marina ha esperito, per l'appalto della medesima Convenzione, una gara con procedura di affidamento ai sensi all'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice, attraverso il portale MEPA, da tenersi con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 54 comma 1 del Codice con le modalità di cui all'Allegato II.2 del predetto Codice;
- che a seguito della suddetta procedura, esperita sul portale MEPA presso Marigenimil il giorno 20 (venti) Febbraio 2025 e in pari data, con verbale nr. 21 veniva deliberata ed approvata, ai sensi dell'art. 17 co.5 del Codice, la proposta di aggiudicazione con prezzo da considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore, sull'importo presunto di **32.786,88 (trentaduemilasettecentoottantasei/88)**, oltre IVA se dovuta, da applicare ai prezzi delle voci di cui al successivo articolo1;
- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore.

	- che con Atto Dispositivo n. 96 del 21/02/2025 viene impegnata la somma	
	per il predetto incarico e conseguenti oneri;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - OGGETTO	
	L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi tipografici, non a corpo, con	
	incarichi ripetuti da svolgere con immediatezza da fornire a questa	
	Amministrazione, ai prezzi e alle voci di seguito elencate, ai quali deve essere	
	applicato il ribasso del 10,00 %:	
	➤ fotocopia formato A4 per singola facciata € 0,05;	
	➤ fotocopia formato A4 per duplice facciata € 0,085;	
	➤ fotocopia formato A3 per singola facciata € 0,10;	
	➤ fotocopia formato A3 per duplice facciata € 0,125;	
	➤ plottaggio a formato A0 € 1,65;	
	➤ plottaggio a formato A1 € 1,20;	
	➤ plottaggio a formato A2 € 1,00;	
	➤ duplicazione di cd-rom € 3,50;	
	➤ duplicazione di dvd € 5,50;	
	➤ fotocopia formato A4 per singola facciata colore € 0,29;	
	➤ fotocopia formato A4 per duplice facciata colore € 0,58;	
	➤ fotocopia formato A3 per singola facciata colore € 0,60;	
	➤ fotocopia formato A3 per duplice facciata colore € 1,20;	
	➤ plottaggio a formato A0 colore € 4,00;	

	➤	plottaggio a formato A1 colore	€ 2,00;	
	➤	plottaggio a formato A2 colore	€ 1,00;	
	Si precisa che il ritiro e la consegna del materiale oggetto della			
	convenzione, sara a carico di codesta società.			
	ARTICOLO 2 – NORME REGOLATRICI DELL’ATTO NEGOZIALE			
	Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente disciplinare tecnico			
	sono osservate le norme di seguito elencate:			
	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;			
	il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione			
	dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”, di seguito denominato Codice;			
	il D.lgs. 31 Dicembre 2024, n. 209 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici			
	36/2023;			
	il D.P.R. 236 del 15 novembre 2012;			
	il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni – di seguito			
	denominato “Capitolato Generale” – con riferimento alle norme non abrogate			
	dal D.P.R. n.207/2010, per quanto non diversamente stabilito nelle presenti			
	condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le			
	disposizioni del citato Regolamento;			
	il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;			
	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i..			
	Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le garanzie			
	fideiussorie e le coperture assicurative.			
	ARTICOLO 3 – VALORE DELLA CONVENZIONE E DURATA			
	L’importo presunto della convenzione è di € 32.786,88			
	(trentaduemilasettecentoottantasei/88) oltre I.V.A. se dovuta.			

	Trattandosi di fornitura a richiesta, verranno liquidate solo le prestazioni	
	effettivamente commissionate di volta in volta dalla Direzione del Genio	
	Militare per la Marina di Taranto a mezzo lettera di commessa, previa	
	dichiarazione di buona provvista redatto nei modi previsti dalla normativa	
	vigente.	
	Per quanto precede, la presente, si intenderà esaurita qualunque sia stato	
	l'ammontare della spesa maturata senza che la codesta ditta abbia nulla a che	
	pretendere.	
	Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.	
	La durata della presente convenzione è dalla data di sottoscrizione, fino al	
	31/12/2025 ovvero, in data precedente, nel momento in cui si raggiunga il	
	limite dei € 32.786,88 (trentaduemilasettecentoottantasei/88) oltre IVA,	
	quale valore complessivo degli ordini emessi, non sarà soggetta a tacito	
	rinnovo, pertanto, alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.	
	A scadenza, la durata del contratto potrà essere prorogata, limitata al tempo	
	strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per	
	l'individuazione di un nuovo contraente e comunque non potrà superare i tre	
	mesi ed il contraente dovrà rispettare nell'esecuzione delle prestazioni gli	
	stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.	
	ARTICOLO 4 – COMPENSI	
	Il compenso che sarà riconosciuto, a consuntivo, sarà quantificato applicando	
	la percentuale di ribasso offerto al prezzo di ogni singola prestazione di cui	
	all'articolo 1, applicando il ribasso del 10,00 % e l'esonero cauzionale	
	richiesto pari all'1,00% oltre IVA al 22% se dovuta, che sarà ratificato con le	
	single emissioni di Lettere Ordinativo, tale compenso non sarà soggetto a	

	revisione in aumento; con la corresponsione della predetta somma si	
	intendono compensati anche tutti gli oneri necessari all'espletamento	
	dell'incarico comprensivo delle spese di trasporto.	
	ARTICOLO 5 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE	
	Ogni singola prestazione che questa Stazione Appaltante periodicamente potrà	
	chiedere, dovrà essere compiuta nel termine di giorni 2 (due) solari	
	consecutivi dalla consegna delle stesse, Il ritiro e la consegna di tutto il	
	materiale da e presso questa Direzione saranno a cura e a carico di Codesta	
	Ditta.	
	ARTICOLO 6 – PENALITÀ	
	In caso di inadempienze riscontrate nell'esecuzione della commessa, oggetto	
	della presente, alla Ditta sarà applicata la penale nella misura dello 1,00 ‰ per	
	ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell'imponibile ai	
	sensi dell'art.126 co.1 del Codice.	
	ARTICOLO 7 – GARANZIA	
	A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente	
	Convenzione, l'appaltatore è stato esonerato dalla presentazione della polizza	
	fidejussoria definitiva, in quanto gli è stato accordato l'esonero cauzionale	
	dell'1% richiesto dallo stesso.	
	ARTICOLO 8 –OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 32 del	
	D.P.R. n.207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.	
	8-a) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	

	assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra,	
	accertata d'ufficio da questa amministrazione, la stessa provvederà ad	
	effettuare la detrazione pari al debito sull'unico pagamento previsto.	
	ARTICOLO 9:	
	Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore	
	1. Al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v)	
	dell'allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni	
	su aspetti tecnici e le riserve.	
	2. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni	
	insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il	
	RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,	
	in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.	
	La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di	
	uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in	
	occasione della sottoscrizione.	
	3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in	
	contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze	
	contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo	
	caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da	
	presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del	
	ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale	
	si intendono definitivamente accettate.	
	4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo	
	verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.	
	5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei	

	lavori.	
	ARTICOLO 10 - Eccezioni e riserve dell'Esecutore	
	1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con	
	le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al codice, a pena di	
	decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese	
	relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.	
	2. L'affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di	
	appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le modalità e	
	nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.	
	3. Il direttore dei lavori a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte	
	dell'esecutore sul registro di contabilità, nei successivi quindici giorni, espone	
	nel registro le sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 11 - PAGAMENTI	
	Il pagamento delle prestazioni, detratte le eventuali penalità, avverrà a seguito	
	dell'emissione di singoli ordinativi mediante accreditamento sul conto	
	corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai	
	sensi dell'art. 3 della legge n.136 del 13.08.2010; L'appaltatore medesimo	
	assume pertanto tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari	
	previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. pagamento di cui sopra	
	sarà corrisposto successivamente:	
	- all'Attestato di Regolare Esecuzione, così come previsto dall'art.116 del	
	Codice combinato disposto del D.P.R. 236/2012 e del DPR 207/2010,	
	eseguite da questa Amministrazione nella persona del F. A. Antonio	
	MASSARO, per ogni ultimazione del servizio;	
	- all'acquisizione d'ufficio del documento unico di Regolarità contributiva	

	(DURC) nei riguardi dei propri dipendenti	
	- all’eventuale accertamento d’ufficio che non ci siano debiti	
	dell’appaltatore nei riguardi dell’Erario;	
	- alla buona esecuzione delle prestazioni;	
	- alla presentazione della fattura elettronica previa successiva	
	comunicazione.	
	La Ditta, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 del M.E.F., dovrà emettere	
	fattura elettronica relativa alla presente fornitura indicando il seguente codice	
	ufficio F691IT ed inviarla al Sistema di Interscambio – SdI, che sarà	
	comunicato di volta in volta.	
	All’uopo la Ditta dovrà preventivamente accreditarsi sul sito	
	www.fatturapa.gov.it .	
	La fattura dovrà essere intestata alla Direzione del Genio Militare per la	
	Marina Taranto, Rampa Leonardo da Vinci, 1 – Codice Fiscale 80002890731.	
	Sulla stessa dovranno essere indicati il C.I.G., il codice IBAN su cui effettuare	
	il pagamento e la dicitura “SPLIT PAYMENT” o “SCISSIONE DEL	
	PAGAMENTO” (ex art. 2, comma 1, D.M. 23 gennaio 2015 del M.E.F.).	
	Inoltre, qualora la fornitura sia I.V.A. esente, la fattura dovrà riportare	
	esplicita menzione dell’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale	
	(dicitura da inserire: imposta di bollo assolta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del	
	D.M. 17 giugno 2014 del M.E.F.)	
	La mancanza di uno dei predetti elementi e la mancata corrispondenza tra il	
	prezzo e l’I.V.A. indicati nell’ordinativo comporterà il rigetto della fattura e,	
	conseguentemente, la mancata decorrenza dei termini per i pagamenti.-	
	N.B.	

	Ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73, introdotto dal Decreto	
	legge n.262/2006, convertito con la Legge n. 286/2006 e modificato dalla	
	Legge di bilancio 2018, l'Amministrazione prima di effettuare pagamenti a	
	qualsiasi titolo di importi superiori a € 5.000,00, è tenuta a verificare,	
	mediante consultazione telematica del servizio gestito da Equitalia Servizi	
	s.p.a., se il beneficiario del pagamento è inadempiente rispetto all'obbligo di	
	versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso	
	di accertato inadempimento l'Amministrazione procederà alla sospensione del	
	pagamento nei confronti del beneficiario, secondo i termini e le modalità	
	previste dal Decreto Ministeriale n. 40/2008 pubblicato sulla Gazzetta	
	Ufficiale del 14 marzo2008 n. 63.	
	ARTICOLO 12 – RITARDI NEI PAGAMENTI	
	In caso di ritardo non superiore a 60 giorni dalla data dell'accreditamento a	
	questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto	
	ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione	
	appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute,	
	fino alla data di emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60	
	giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di	
	emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Tali	
	interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo	
	comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto	
	di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.	
	ARTICOLO 13 – CONTROVERSIE	
	Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale è	
	escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 209 del Codice, mentre si	

applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.

ARTICOLO 14 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'I.V.A., quando dovuta, sarà a carico di questa Amministrazione e sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il numero di codice fiscale dell'appaltatore è: **02909520732**.

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

ARTICOLO 15 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.

Il valore dell'imposta di bollo è stata determinata ai sensi dell'art. 18 comma 10 del Codice, in applicazione della Tabella A di cui all'art. 2 dell'Allegato I.4 al Codice.

ARTICOLO 16 – REGISTRAZIONE

Giusta quanto disposto dall'art. 2 dell'Allegato I.4 al Codice, l'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Ai sensi del D.P.R. del **26.04.1986**, n. **131**, art. **5** comma **2**, il presente atto negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

ARTICOLO 17 – ELEZIONE DI DOMICILIO

	A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
	legale ed effettivo in viale Unità d'Italia nr. 133 – 74122 Taranto (TA) -	
	C.F./P.IVA: 02909520732, indirizzo Pec: nadircancelleria@messaggipec.it ,	
	ove saranno notificati tutti gli eventuali atti necessari per le prestazioni.	
	ARTICOLO 18 – TUTELA DEL SEGRETO MILITARE	
	E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo	
	notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi	
	con l'Amministrazione della Difesa.	
	L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	
	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.	
	ARTICOLO 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI	
	DIPENDENTI PUBBLICI E PATTO DI INTEGRITÀ	
	L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	
	del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua	
	spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente	
	atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di	
	condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del	
	presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.	

	All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia	
	informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato	
	con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui	
	all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera	
	di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono	
	integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	ARTICOLO 20 – RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE	
	La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal	
	contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del Codice. Fermo restando	
	quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –ter e 92, comma 4 del D.Lgs.	
	06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in	
	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni	
	relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o	
	delle forniture non eseguite.	
	ARTICOLO 21 – EFFICACIA	
	Il presente affidamento ha efficacia per l'appaltatore e per questa	
	amministrazione a partire dalla data dell'Ordine di Stipula sulla piattaforma	
	MEPA. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come	
	per legge.	
	Firmato Digitalmente da/ ANTONIO MASSARO Signed by: IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO In Data/On Date: martedì 11 marzo 2025 10:51:14 F.A. Anton 	
	Il presente atto, è da intendersi accettato con la ratifica dell'ordine di	
	Stipula.	

[illegible]